

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI ORMEGGI PER LO STAZIONAMENTO
DELLE UNITA' DA LAVORO PRESSO IL MOLO "I" DEL PORTO TURISTICO DI
ALASSIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 23 dicembre 2014

**TITOLO I
NORME GENERALI**

Articolo 1

- 1.1. L'osservanza del presente Regolamento redatto dal Comune di Alassio (che di seguito sarà denominato soltanto "Comune"), è obbligatoria per tutti gli utenti che usufruiscono di posti di ormeggio nella "darsena pescatori professionisti" sul molo di sottoflutto (molo "I") nella parte destinata alle unità da lavoro.
- 1.2. Sono utilizzati esclusivamente dalle barche da lavoro, ivi comprendendovi le barche per immersionismo, gli ultimi 20 metri lineari della banchina Nord, a partire dall'angolo di Nord Est, con esclusione dei primi 3 ormeggi attualmente in concessione alla Società "Marina di Alassio S.p.A."

Articolo 2

- 2.1. Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento, previa approvazione dell'Autorità Marittima, al fine di meglio garantire la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza dell'approdo, sentite la Società "Marina di Alassio S.p.A." e le eventuali associazioni di categoria competenti.

Articolo 3

- 3.1. Il Comune provvede a portare a conoscenza della collettività il presente Regolamento mediante ogni forma di pubblicità ritenuta opportuna.
- 3.2. Gli utenti ed i frequentatori dell'approdo sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto Regolamento, il quale, per il solo fatto che essi accedano ed usino l'approdo, è da ritenere da essi accettato.
- 3.3. Ciascun utente ha facoltà di richiedere copia del presente Regolamento.

Articolo 4

- 4.1. Il Comune provvede alla gestione degli ormeggi affidandone la direzione al proprio Ufficio Demanio Marittimo, al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari all'espletamento dei servizi e delle prestazioni.
- 4.2. Tutti gli spazi, sia a mare che a terra, in uso alla unità da lavoro, oggetto di apposito atto di affidamento in gestione ai sensi dall'Articolo 45 bis del Codice della Navigazione, dovranno rimanere in capo all'ente comunale.

Articolo 5

- 5.1. Gli armatori ed i componenti gli equipaggi del naviglio da lavoro che utilizzano il porto, oltre a rispettare le norme del presente regolamento, che si intendono conosciute per il solo fatto di

utilizzare l'approdo, sono tenuti ad osservare anche le norme del Codice Civile, della Navigazione, per quanto applicabili, e quanto stabilito dalle Ordinanze emanate dall'Autorità Marittima.

- 5.2. Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento ed anche di tutte le altre norme di legge e di disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito del molo "I", dal personale dell'Ufficio Demanio Marittimo comunale.

Articolo 6

- 6.1. I comportamenti difforni da quelli imposti dal presente regolamento, rilevati e contestati dal personale di cui al precedente Articolo 5, saranno oggetto di opportuna segnalazione all'Autorità Marittima o ai competenti organi di Polizia.
- 6.2. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata, il Comune potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli utenti, ivi compreso l'allontanamento dell'imbarcazione nel rispetto delle esigenze di sicurezza.

Articolo 7

- 7.1. Nell'area oggetto del presente regolamento si intendono consentite tutte le attività svolte dagli imprenditori ivi autorizzati.

TITOLO II ORMEGGI

Articolo 8

- 8.1. L'attuale configurazione fisica del Porto Turistico "Luca Ferrari" di Alassio consente l'ormeggio, presso il molo "I", di sei imbarcazioni da lavoro con lunghezza fuori tutto da metri lineari 5,00 a metri lineari 8,00 (categoria A).
Ai fini della assegnazione della categoria di appartenenza, la "lunghezza fuori tutto" è quella risultante dalla Licenza di abilitazione alla Navigazione.
- 8.2. Il competente Ufficio Demanio Marittimo del Comune, in qualsiasi momento, potrà effettuare tramite proprio personale accertamenti sui documenti di bordo allo scopo di verificare la concordanza dei dati (estremi immatricolazione, proprietario, lunghezza, larghezza, stazza, ecc.) in essi riportati con quelli indicati nella documentazione prodotta al momento della assegnazione, nonché con le caratteristiche dell'imbarcazione. Gli armatori sono tenuti alla tempestiva esibizione di tali documenti.
- 8.3. Qualora i dati riportati sui documenti dovessero risultare discordanti da quelli indicati nella documentazione prodotta al momento della assegnazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'unità che occupa il posto dovrà subito essere rimossa.

Articolo 9

- 9.1. I posti di ormeggio sono contrassegnati con numero indicante il pontile o banchina e con numerazione "araba" progressiva a partire dall'1 fino al 6.
- 9.2. I contrassegni sono riportati sulle fronti di approdo e sul ciglio banchina, in modo ben visibile.
- 9.3. Ciascun utente non può fruire che del posto a lui riservato con divieto di ormeggio altrove. In

tal caso, su richiesta dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune, la Società "Marina di Alassio S.p.A." procederà a spese dell'interessato al disormeggio ed all'ormeggio al posto assegnato. Si fa eccezione nel caso sia stata concessa specifica e motivata autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo medesimo.

- 9.4. L'assegnatario di posto barca non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l'occupazione del posto assegnato, anche se a titolo gratuito. Parimenti è vietato lo scambio dei posti barca tra assegnatari. La mancata osservanza di tali disposizioni comporta la decadenza immediata dalla titolarità del posto barca, restando impregiudicato ogni diritto di risarcimento del danno derivante dal cattivo uso del posto assegnato.
- 9.5. Ogni assegnatario che, per qualsiasi motivo (rimessaggio, alaggio per lavori ecc.), intende lasciare libero il proprio posto barca dovrà comunicare la durata della assenza al Servizio Demanio Marittimo del Comune e all'Autorità Marittima, affinché l'amministrazione comunale possa disporre del posto reso libero da assegnare temporaneamente in transito ad unità da lavoro.
- 9.6. L'assegnatario dovrà indicare la prevista durata dell'assenza e dovrà, altresì, comunicare con almeno 3 (tre) giorni di anticipo la data del rientro.
- 9.7. Il posto barca assegnato potrà essere cambiato con altro per oggettivi motivi di opportunità dal competente Ufficio Demanio Marittimo del Comune. Tale variazione, se necessaria, avverrà di norma al momento della redazione annuale del piano dei posti barca (entro il 15 febbraio di ogni anno) e, in caso di urgenza, anche in qualsiasi altro momento.

Articolo 10

- 10.1. Gli assegnatari di posto barca devono comunicare all'Ufficio Demanio Marittimo e all'Autorità Marittima il proprio recapito telefonico di pronta reperibilità in caso di urgenza, ovvero, se residenti fuori Alassio, nominare un incaricato in sede, con relativo recapito telefonico di pronta reperibilità, da comunicare e tempestivamente aggiornare di ogni variazione.

Articolo 11

- 11.1. Potranno accedere all'assegnazione dei posti barca tutti i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, soddisfano le seguenti condizioni:
 - 1) essere imprenditore dedito ad attività marittime, con esclusione della pesca e dell'acquacoltura;
 - 2) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di uno stato con condizioni di reciprocità;
 - 3) possedere il requisito dell'idoneità morale.Il requisito dell'idoneità morale è soddisfatto come segue:
 - non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria, la pesca e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli Articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'Articolo 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, per reati puniti a norma degli Articoli 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
 - non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
 - non essere stato interdetto o inabilitato;

- in tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare.

Nel caso di imprese societarie o di organismi, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività in maniera permanente ed effettiva.

4) essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell'unità navale adibita all'attività da lavoro.

11.2. A parità di requisiti la graduatoria per l'assegnazione degli spazi in acqua e a terra verrà redatta applicando i seguenti criteri:

- anzianità di esercizio dell'imbarcazione nel porto di Alassio: 0,5 per ogni anno per un massimo 10 anni;
- anzianità di esercizio della professione di imprenditore dedito ad attività marittime in ambito regionale: 0,5 per ogni anno per un massimo di 10 anni;

Verrà redatta una graduatoria per ciascuna categoria di imbarcazioni.

In caso di parità di punteggio in graduatoria, sarà riconosciuta la priorità a chi richiede l'assegnazione di un unico posteggio ed in caso di ulteriore parità, l'anzianità di servizio nell'esercizio della professione.

11.3. L'assegnazione potrà essere revocata con provvedimento motivato nei seguenti casi:

- a) per mancato utilizzo dello spazio per un periodo superiore a sei mesi, ad eccezione dei casi preventivamente segnalati ed autorizzati.
- b) per omesso versamento delle somme di cui al successivo Articolo 15;
- c) per la perdita del possesso del natante senza provvedere alla sua sostituzione entro centoottanta giorni;
- d) per la perdita del requisito professionale di imprenditore dedito ad attività marittime;
- e) per inosservanza delle condizioni fissate nell'atto di affidamento ex Articolo 45 bis del Codice della Navigazione;
- f) per utilizzo improprio dello spazio;
- g) per gravi e ripetute violazioni delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, deposito e trattamento dei rifiuti ed esercizio abusivo della professione, tale da ledere all'immagine del Comune di Alassio per comportamenti non rispondenti a quanto stabilito dal Codice di Navigazione
- h) per la perdita dei requisiti morali.

11.4. Quando si verifica uno dei casi suindicati, il Responsabile del procedimento dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune ne dà comunicazione all'assegnatario, fissando un termine entro il quale l'interessato può presentare le proprie deduzioni.

Articolo 12

12.1. Le imbarcazioni da lavoro degli "utenti in transito", cioè di coloro che, non fruendo di contratto continuato di ormeggio, intendono utilizzare l'approdo riservato all'uso pubblico, devono chiedere via radio istruzioni e sostare dove verrà indicato, in sostituzione del Comune, dalla Società "Marina di Alassio S.p.A.", che informerà immediatamente l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune. Fino a quando non abbiano ricevuto l'assegnazione del posto, se disponibile, e le altre necessarie istruzioni e disposizioni, potranno sostare nella banchina

riservata al transito delle unità da diporto nel rispetto delle regole ivi vigenti e previo contatto preventivo con la Società "Marina di Alassio S.p.A."

- 12.2. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio in transito da compilare e sottoscrivere all'atto dell'arrivo.
- 12.3. Tale durata non può essere superiore a 48 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore; non ricorrendo queste, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi riservati all'uso pubblico, le stesse imbarcazioni potranno prolungare la sosta fino a quando sussisterà detta disponibilità, impegnandosi però all'immediato rilascio del posto di ormeggio nel momento in cui si dovesse presentare la mancanza di disponibilità per nuovi arrivi.

Articolo 13

- 13.1. L'Autorità Marittima segnalerà ogni unità che a proprio giudizio non risponda ai requisiti di sicurezza stabiliti dal Regolamento del Porto all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.
- 13.2. Nel caso in cui risultasse necessaria la rimozione e l'alaggio dell'unità dal posto barca, l'Ufficio demanio marittimo del Comune intimerà all'assegnatario di rimuovere l'unità stessa entro un termine ragionevole, in relazione alle circostanze contingenti. Qualora l'assegnatario non provveda nel termine stabilito, vi provvederà la Società "Marina di Alassio S.p.A." con totale addebito delle spese a carico del primo. La predetta Società "Marina di Alassio S.p.A." rimane comunque manlevata da ogni responsabilità per danni che si potessero verificare durante le operazioni suddette.
- 13.3. Al fine di evitare inutili ed onerosi sprechi d'acqua, è fatto obbligo a tutti gli utenti di impiegare manichette efficienti munite di chiusure terminali automatiche. Al termine dell'uso le manichette non dovranno essere lasciate in banchina ma sempre regolarmente raccolte e depositate a bordo dell'unità.
- 13.4. L'Autorità Marittima potrà disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si appalesino necessari in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse con l'operatività e l'utilizzazione dell'approdo concordandole preventivamente con le associazioni di categoria competenti.

Articolo 14

- 14.1. Alle unità da lavoro vengono forniti i seguenti servizi di base:
- una catena per ogni unità per l'ormeggio di prora, normalmente sul lato di dritta, periodicamente ispezionata e sostituita ove necessario,
 - fornitura e manutenzione di energia elettrica e di acqua potabile all'imbarcazione,
 - predisposizione ormeggi (corpi morti, bitte, ecc.),
 - illuminazione banchina,
 - predisposizione per la raccolta dei rifiuti,
 - servizio antincendio,
 - assistenza all'ormeggio con idonei mezzi e personale nell'arco delle 24 ore,
 - sorveglianza,
 - pulizia specchi acquei portuali
 - posto auto all'interno del porto.
- 14.2. Al fine di coprire i costi dei servizi suddetti viene stabilita, a favore della Società "Marina di Alassio S.p.A.", a far data dal 1° gennaio 2013, la tariffa forfettaria annuale di 5,00= Euro per metro quadro dello specchio acqueo affidato oltre I.V.A. A norma di legge se dovuta.
- La superficie sarà calcolata moltiplicando la lunghezza "fuori tutto" dell'imbarcazione per la

larghezza dell'ormeggio, misurata tra i punti centrali delle due bitte a terra che lo delimitano.

- 14.3. Non è compresa nella tariffa, ma disponibile a richiesta, la fornitura di una seconda catena di ormeggio di prora posizionata sul lato sinistro. Il costo di tale fornitura, a far data dal 1° gennaio 2013, è fissata in Euro 75,00= oltre I.V.A. a norma di legge se dovuta, che verrà fatturata ad ogni sostituzione. Detta tariffa viene aggiornata annualmente dalla Società “Marina di Alassio S.p.A.”, sentite le parti.

Articolo 15

- 15.1. E' vietato ingombrare, con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, ecc.) o comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, comprese le attrezzature professionali, il sottobanchina di fronte all'ormeggio, se non per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico delle attrezzature di bordo.

Articolo 16

- 16.1. I possessori di imbarcazioni ormeggiate ai posti devono mantenere le stesse in ordine e pulite.
- 16.2. Ogni natante ormeggiato nell'approdo dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza.
- 16.3. Qualora il personale dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale, di cui al predente Articolo 5, comma 2, constati che un natante è in stato di abbandono o che corre il rischio di affondare o di causare danni ai natanti ed alle attrezzature circostanti, avviserà immediatamente il proprietario o possessore affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non dovesse provvedersi entro i termini stabiliti, il natante sarà tirato a secco a spese e rischio del proprietario o possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.
- 16.4. Al fine di valutare l'effettivo stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza potrà essere richiesta l'assistenza dell'Autorità Marittima.

Articolo 17

- 17.1. Le attrezzature utilizzate per le operazioni di scarico, di sbarco e di trasbordo devono essere costruite con materiale facile da pulire e devono essere mantenute in buono stato di conservazione.
- 17.2. Durante le operazioni attinenti l'attività professionale che avvengono in ore notturne dovranno essere evitati schiamazzi o rumori molesti.
- 17.3. L'assegnazione dei posti di ormeggio per la unità da lavoro è curata dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di concerto con l'Autorità Marittima.
- 17.4. La pulizia della banchina sarà curata dagli armatori al termine di ogni operazione di scarico.